

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA**

L'anno 2019 il giorno del mese di nella sede legale dell'A.O.U. di Cagliari sita in Via Ospedale
n.54 - 09124 CAGLIARI

TRA

Il Direttore Generale, dott. Giorgio Sorrentino, nato a () il che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in rappresentanza, in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda AOU di Cagliari, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fiscale e
P. IVA 03108560925 e

Il Sig., Cod. Fiscale, nato a
il residente a..... in qualità di Legale
Rappresentante del Laboratorio Odontotecnico.....con sede legale in
, via n., Partita IVA.....; codice di iscrizione al Ministero della Salute, in
base alla Direttiva CEE n. 43/92 del 1997, n.....

Vista la deliberazione della Giunta Regionale RAS della Sardegna nr. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita
l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari;

Vista la Legge Regionale n. 27 luglio 2016, n. 17 *Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998 e ss.mm.ii., in materia di Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), nella quale sono dettagliate le prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriali erogabili nella
Regione Sardegna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale e le rispettive tariffe.

Visto il D.Lgs n.50 del 2016 di Attuazione delle direttive 2014/237UE e 2014/24/UE e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi ai lavori, ai servizi e forniture;

Visto l'art. 1 della Legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) commi 548 e segg. secondo cui gli enti del S.S.N. sono
tenuti di avvalersi, in via esclusiva, ai fini dell'approvvigionamento di determinate tipologie di beni e servizi, da
individuarsi con apposito D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, delle Centrali di Committenza di riferimento
(SardegnaCAT per la Regione Autonoma della Sardegna) ovvero di Consip S.P.A.;

Visto il D.P.C.M 11 luglio 2018, in vigore dal 1/09/2018, adottato ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 in virtù del quale sono state specificate,
limitatamente al settore sanitario a decorrere dall'anno 2018, le categorie merceologiche, nonché le soglie al cui
superamento è fatto obbligo ricorrere ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;

PREMESSO

a) che con Deliberazione del Direttore Generale n..... del..... è stato autorizzato l'avvio della procedura per la
costituzione di un Elenco di Laboratori Odontotecnici cui far ricorso per la realizzazione di manufatti da destinare gli
assistiti dell'U.O.C. Odontostomatologia nell'ambito del "Progetto Overdenture su impianti per cittadini edentuli totali
economicamente svantaggiati" di cui alla D.G, Regione Autonoma della Sardegna n. 42/43 del 16/10/2013,

b) che con Deliberazione del Direttore Generale n..... del..... è stata approvata la documentazione della
procedura in parola, indetta mediante Avviso pubblicato il sul sito istituzionale aziendale;

c) che tali prestazioni sono direttamente erogate dalla A.O.U di Cagliari a mezzo dei propri specialisti odontoiatri
dipendenti e in regime convenzionale che dovranno collaborare solo con i laboratori odontotecnici convenzionati;

d) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi alla applicazione delle protesi dentarie attengono alla
piena ed esclusiva responsabilità del medico specialista odontoiatra;

e) che sono stati ammessi ed iscritti all'Elenco esclusivamente i laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti
specificati negli allegati A,A1,A2 del citato avviso;

f) che l'odontotecnico dovrà rea i manufatti sulla base di una prescrizione odontoiatrica ed in conformità alla normativa
vigente;

g) dato atto che questa Azienda si riserva di effettuare dei controlli, anche successivi, per verificare la sussistenza e
permanenza di tutti i requisiti previsti;

Tutto ciò premesso,

SI STABILISCE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO

L'A.O.U. di Cagliari affida ai laboratori odontotecnici presenti nell'Elenco Aziendale l'esecuzione di dispositivi medici su misura secondo il Listino di cui all'**allegato A4**; le suddette prestazioni sono erogate agli utenti del S.S.N. su prescrizione degli specialisti odontoiatri operanti presso i Poliambulatori dell'U.O.C. di Odontostomatologia di questa Azienda.

Al fine di garantire un'effettiva rotazione, ciascun Laboratorio potrà eseguire i manufatti sino ad un importo massimo di € 2.000,00 per volta (oltre I.V.A. se dovuta); scorso tutto l'elenco, ogni Laboratorio potrà accedere al nuovo turno di prestazione secondo le medesime regole.

L'ordine dei Laboratori nel suddetto Elenco verrà stabilito mediante sorteggio, alla presenza degli operatori qualificati.

ART. 2 – REALIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA

Il laboratorio provvede ad eseguire i manufatti odontotecnici, acquistando direttamente tutto il materiale necessario all'ultimazione della prestazione secondo i costi di cui all'Allegato A4; i manufatti devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dallo specialista odontoiatra.

La scelta dei materiali di cui al precedente comma deve essere orientato verso le migliori qualità offerte sul mercato.

La progettazione del manufatto avviene di concerto tra lo specialista e il laboratorio e comunque sulla base della dichiarata validità della progettazione stessa da parte del medico specialista odontoiatra.

ART. 3 - IMPRONTE

Le impronte sono prelevate esclusivamente dagli specialisti odontoiatri dell'A.O.U. Di Cagliari e ritirate dal laboratorio tramite un proprio incaricato.

Qualora, in sede di lavorazione, le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio deve darne immediata comunicazione scritta al medico specialista, per quanto di conseguenza.

ART. 4 - CONSEGNA

La consegna, da parte del laboratorio, dei manufatti costruiti o riparati avviene presso il Poliambulatorio dell'U.O.C. Di Odontostomatologia, alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale, lo specialista odontoiatra ritenga necessari ulteriori accertamenti, correzioni ovvero il rifacimento totale del manufatto, il laboratorio sarà tenuto a provvedervi a proprio carico.

Gli obblighi del laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso un giudizio positivo sulla qualità merceologica del manufatto, nonché sull'idoneità e rispondenza dello stesso alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI MANUFATTI

I tempi di esecuzione dei manufatti sono indicati dal medico specialista odontoiatra, di concerto con il laboratorio odontotecnico.

Si conviene che di norma:

- a) le riparazioni dovranno essere eseguite entro 3 giorni lavorativi;
- b) le prove degli apparecchi dovranno essere effettuati ad un intervallo non superiore a 5 giorni lavorativi;
- c) la consegna degli apparecchi medesimi dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dall'ultima prova;
- d) tra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti allo specialista odontoiatra non dovranno trascorrere al massimo giorni 30 lavorativi.

I tempi di prelievo delle impronte da parte del Laboratorio dovranno essere compatibili con l'indefornabilità nel tempo del materiale usato per l'impronta e, in ogni caso, la colatura in gesso non dovrà avvenire dopo le 24 ore.

ART. 6 - RAPPORTI

Ai fini della presente convenzione il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con i dirigenti dei Servizi interessati di questa Azienda.

ART. 7 - COSTI

I costi per i servizi resi devono essere conformi ai prezzi di cui al Listino denominato "ALL. A4".

La S.C. di Odontoiatria, nella persona del Direttore della struttura, dovrà provvedere alla conferma dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte da parte del laboratorio e trasmettere la comunicazione all'Ufficio Liquidazione Fatture, collegato con il Servizio che ha emesso l'ordine al laboratorio odontoiatrico. La fattura verrà inoltrata dal Servizio Bilancio all'Ufficio di Liquidazione competente per l'esame della pratica e successivamente lo stesso ufficio inoltrerà al Servizio Bilancio la pratica completa di tutti i documenti per il pagamento della fattura.

ART. 8 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Laboratorio è tenuto a rispettare un orario di attività per la realizzazione dei manufatti odontotecnici, previo accordo con l'U.O.C. di Odontostomatologia.

ART. 9 - VERIFICHE

L'A.O.U. di Cagliari si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento le verifiche ed i controlli opportuni sull'esatta esecuzione delle prestazioni in parola, nonché sulla sussistenza e permanenza in capo agli iscritti dei requisiti prescritti dalla legge.

ART. 10 – GARANZIA DISPOSITIVI ODONTOTECNICI DEI MANUFATTI

Fatta salva la normativa vigente in materia di dispositivi odontotecnici, ove necessario dovranno essere garantite, almeno nei due anni successivi, tutte le pratiche odontotecniche dei manufatti (follow up odontoiatrico – sostituzione cuffia – ribasatura).

Inoltre dovrà essere assicurato quanto segue:

- sviluppo squadratura modelli secondo varie tecniche;
- set up ortodontico- costruzione di apparecchiature per la terapia ortodontica mobile funzionale, fissa;
- costruzione di placche gnatologiche su articolatore;
- sufficiente celerità e precisione nella prova e consegna dei manufatti.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali si rinvia a quanto espressamente dettato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal Reg. UE n. 2016/679, nonché all'Informativa Privacy di cui all'Allegato A2 dell'Avviso Pubblico.

ART. 12 – INADEMPIENZE

La Convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta nei seguenti casi di inadempienza:

-ove si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste ed indicate nella prescrizione dello specialista odontoiatra, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti di questa Azienda la completa responsabilità riguardo alle caratteristiche merceologiche e di biocompatibilità dei materiali impiegati, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.

-in caso giudizio complessivo negativo sulla qualità ed idoneità delle protesi, formulato sulla base di riscontri effettivi, di concerto con i dirigenti dei Servizi interessati e gli specialisti odontoiatri;

- qualora vengano meno, in capo al Laboratorio, i requisiti di cui agli allegati A, A1 ed A2;

Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione tramite comunicazione scritta al laboratorio in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale che non consentano la prosecuzione del rapporto.

ART. 13 – VALIDITA' ELENCO LABORATORI ODONTOTECNICI

L'Elenco avrà una validità di tre anni, salvo la possibilità di aggiornamenti nell'arco dello stesso periodo.

ART. 14 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Cagliari.

ART. 15 – NORMA FINALE

La presente convenzione è suscettibile di aggiornamenti sia in materia di listino che in caso di sopraggiunta emanazione di disposizioni normative nazionali o regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, il

Per il Laboratorio Odontotecnico
Il Legale Rappresentante

Per l'A.O.U. di Cagliari
Il Direttore Generale